

discussioni

# LE DIFFICILI VIE DELLA PACE

**Perché Bobbio appoggiò la guerra del Kosovo che si pose fuori della legalità internazionale? Il problema delicato dell'effettività di un ordinamento e dell'effettività che crea ordinamento. La guerra non solo antitesi ma anche fonte di diritto. La speranza in un nuovo ordine internazionale cosmopolita fondato sul legame fra pace, democrazia e diritti umani. Un dialogo tra Aaron Thomas e Tommaso Greco.**

Presso l'Università di California, Los Angeles (UCLA) si è tenuta nel giugno scorso una conferenza sul tema "La guerra nel XX secolo. Rappresentazioni nella cultura italiana". Vi ha partecipato, tra gli altri, Aaron Thomas, giovane studioso americano che sta per completare il suo dottorato in Scienze Politiche presso la University of California, Los Angeles, e che ha curato una antologia di scritti di Bobbio di prossima pubblicazione (In the Labyrinth of Politics: Essays on Democracy, Human Rights, and the Law, ed. and trans. Aaron Thomas, Preface by Carole Pateman, Epilogues by Roberto Panizza and Luigi Bonanate, University of Toronto Press, 2006). La sua relazione sul filosofo torinese aveva come titolo "A Grain of Sand in the Machinery of War: Norberto Bobbio and the Search for Paths to Peace". A margine di questa giornata di studio, su invito di Thomas Casadei, si è sviluppato un dialogo tra lo stesso Aaron Thomas e Tommaso Greco, autore della monografia Norberto Bobbio. Un itinerario intellettuale tra filosofia e politica (Roma, Donzelli, 2000) e ricercatore di Filosofia del diritto presso l'Università di Pisa. Pubblichiamo qui di seguito il loro scambio proseguendo il percorso di riflessione su Bobbio avviato con l'intervista a Franco Sbarberi (settembre 2005) e che continuerà con altri dialoghi nei prossimi numeri.

Thomas. Nel recente saggio di Perry Anderson, *Arms and Rights. Rawls, Habermas and Bobbio in an Age of War*, uscito sulla "New Left Review" (31, 2005, pp. 5-40), Bobbio -insieme a Rawls e Habermas- viene criticato in modo aspro, quasi fosse un guerrafondaio. Per il suo appoggio alle guerre del Golfo e del Kosovo, Bobbio è denunciato per essersi rimangiato quasi tutto quello che aveva scritto sulla guerra e la pace nelle sue opere precedenti.

Devo dire che non condivido del tutto la critica di Anderson. Rispetto alla Guerra del Golfo, la risposta mi pare piuttosto facile: sembra che Anderson confonda un argomento etico con un argomento giuridico (Bobbio stesso si lamenta nella raccolta *Una guerra giusta?* dei critici che sono caduti nello stesso fraintendimento). Ma nel caso del Kosovo, non riesco a capire fino in fondo la posizione di Bobbio, per cui mi è difficile comprendere se egli, in quel caso, fosse stato o no incoerente con quanto aveva sostenuto in passato. Mi chiedo perché Bobbio abbia giustificato la guerra del Kosovo quando quella stessa guerra sembrava chiaramente porsi al di fuori della legalità internazionale, e quindi fuori da ogni logica di "pacifismo giuridico".

Greco. A mio modesto parere, la posizione di Bobbio sulle guerre recenti non è affatto in contraddizione con il "sistema" del suo pensiero. Bisogna ricordare, in generale, che il pensiero di Bobbio in tema di politica internazionale si iscrive all'interno della teoria del "pacifismo giuridico". Secondo questa teoria, che ha il suo padre più illustre in Kant, lo strumento più adeguato per cercare la pace è il diritto, nel senso che solo attraverso la costruzione di apposite istituzioni politiche e giuridiche sarà possibile stabilire e mantenere la pace tra gli stati. È questa la teoria di Kelsen ed è questa, anche, la teoria dei federalisti che nel dopoguerra hanno "sognato" e costruito l'Europa. Bene, a me sembra che la posizione di Bobbio sulla guerra del Golfo sia stata perfettamente coerente con i principi del pacifismo giuridico, come anche tu hai ricordato nel tuo intervento al convegno di Los Angeles. La pace attraverso il diritto implica che là dove ci sia esercizio di forza al di fuori del diritto (in questo caso, del diritto internazionale), ci debba essere la reazione di colui che detiene, weberianamente (o che dovrebbe detenere, kantianamente), il monopolio della forza legittima. Che quell'intervento abbia innescato una nuova fase della storia mondiale, o che sia stato addirittura il pretesto per innescarla, come sostengono alcuni studiosi di geopolitica, è probabilmente vero, ma non sposta nulla quanto all'analisi del pensiero di Bobbio, che è ciò che qui ci interessa.

Sulla guerra del Kosovo le cose sono più complicate, ma non portano a una conclusione diversa. Qui si può rispondere purtroppo solo attraverso un ragionamento lungo, e forse un po' tortuoso. Il tentativo di leggere la posizione di Bobbio nel segno della continuità si deve reggere, secondo me, sulla connessione tra il suo pensiero politico e il suo pensiero giuridico; una connessione che viene spesso dimenticata, tenendo separato il filosofo della politica dal filosofo del diritto, quasi fossero due studiosi (o addirittura due uomini) diversi. Eppure, Bobbio ha ripetuto spesso che "diritto e potere sono due facce della stessa medaglia".

Bisogna prendere le mosse dalla teoria del positivismo giuridico. Per Bobbio, come per Kelsen, le norme giuridiche sono valide in quanto sono inserite in un ordinamento che è, nel suo complesso, effettivo. Ragionando lucidamente e onestamente, Bobbio ha dovuto ammettere che, dal punto di vista positivisticco, è l'effettività a dare il fondamento (e anche, in ultima istanza, la legittimità) a un ordinamento.

## la legittimità di un sistema di norme "deriva in ultima istanza dal consenso attivo dei cittadini"

Nello scritto *Sul principio di legittimità* del 1964 -che secondo me rappresenta il punto di conclusione ideale del pensiero giuridico di Bobbio e un ponte ineludibile per avvicinarsi al suo pensiero politico-, i tre momenti della legittimità, della legalità e dell'effettività di un ordinamento sono messi in correlazione con i momenti della giustizia, della validità e della efficacia delle norme. Qui Bobbio dimostra chiaramente, e assai meglio di Kelsen, che gli ordinamenti giuridici sono una realtà molto complessa: se è vero che nessun ordinamento può reggersi sulla sola forza, è vero allo stesso tempo che la forza esercitata con successo (perché magari riesce a intercettare determinate fasce di consenso su determinati valori) può porsi come momento originario di una nuova legittimità. Stringendo il discorso, ciò significa che è difficile distinguere la legittimità dalla effettività, a meno che non si prenda le mosse da un giudizio di valore, in base al quale solo un ordinamento che abbia determinati contenuti di giustizia è veramente legittimo (cosa che Bobbio, come scienziato sociale, si è sempre ben guardato dall'affermare). È bene citare direttamente Bobbio, perché il punto è particolarmente delicato. In uno scritto del '67, *Fatto normativo* (contenuto ora nei *Contributi ad un dizionario giuridico*), egli afferma, approvando la "dottrina comune", che "un ordinamento giuridico è legittimo nel suo complesso quando è effettivo, cioè quando la maggior parte delle sue regole sono osservate il più delle volte dalla maggior parte dei loro destinatari".

Con questi chiarimenti possiamo tornare all'ordinamento internazionale. Solo ora, infatti, la posizione sulla guerra del Kosovo si chiarisce. Non si tratta di giustificare moralmente -appoggiandosi ad Hegel- il comportamento degli Stati Uniti, in quanto unica potenza mondiale. Si tratta di constatare realisticamente che il diritto nasce dal fatto (*ex facto oritur ius*), e quindi leggere i fatti del Kosovo (e gli altri simili) come tappe di una progressiva istituzionalizzazione del diritto internazionale. Se bisogna prendere atto che il tentativo di creare istituzioni globali (attraverso un patto tra gli Stati) è fallito, bisogna avere il coraggio di guardare alla realtà e accontentarsi di "una pace d'imperio". Se un ordinamento internazionale (che ancora non c'è) deve esserci, e non c'è altra via per fare in modo che ci sia, va bene anche se esso si forma "dall'alto" e non "dal basso". Bisogna aggiungere però -ed è questo il punto che secondo me ha motivato l'approvazione di Bobbio- che in questo caso non si trattava di accettare l'egemonia del potente di turno; si trattava invece di

accettare l'egemonia di un Paese, o di una coalizione, che, almeno per Bobbio, ha alle spalle una storia di democrazia e libertà. Applicando lo schema dei rapporti tra legittimità ed effettività, si può leggere il ragionamento di Bobbio come un auspicio che l'effettività del potere delle potenze occidentali, rafforzato dalla legittimità che deriva dai principi della democrazia, porti a stabilire una legalità cosmopolitica che conduca finalmente alla pace tra gli Stati.

Thomas. Non sono sicuro di seguirvi su questa strada. Voglio dire che il fatto che l'ordinamento cosmopolitico nasca per impulso di un paese che è patria di libertà e democrazia mi pare non si possa considerare un semplice residuo, come qualcosa che si possa mettere a fuoco separatamente. In questo senso, il primato dell'effettività, in Bobbio, a me pare interagisca direi quasi dialetticamente con un elemento irriducibilmente etico, ovvero con la necessità di presupporre la natura democratica dell'ordinamento nascente. Questa dialettica mi pare emerga bene in quella pagina di *De senectute* dove Bobbio afferma che il "modello ideale dell'incontro fra diritto e potere è lo Stato democratico di diritto" e che la legittimità di un sistema di norme "deriva in ultima istanza dal consenso attivo dei cittadini". Applicando questa logica alla politica internazionale, a me sembra che, per Bobbio, l'uso della coercizione intesa a garantire l'effettività di un nuovo ordine sia giustificato solo qualora proceda "di pari passo con un avanzamento nel processo di democratizzazione" (pp. 171-72).

Greco. Quanto dici è vero, ma solo perché, sul tema specifico della pace, assistiamo a un "cambio di passo" nel metodo utilizzato da Bobbio. Quando parla o scrive su questo tema, Bobbio si distacca dal metodo scientifico (e tendenzialmente valutativo) con cui ha affrontato lo studio degli ordinamenti giuridici interni e assume esplicitamente un atteggiamento normativo. La sua teoria su questo punto è prescrittiva, vuole indicare *ciò che si deve fare*. E non c'è alcun dubbio che per lui bisogna perseguire un assetto istituzionale che sia fondato sulla connessione tra democrazia, pace e diritti umani. Qui, l'uomo e lo scienziato si danno la mano per auspicare, come tu ricordi, un "modello ideale" dei rapporti tra diritto e potere. Dal punto di vista strettamente teorico, però, in Bobbio la connessione tra effettività e legittimità è priva di contenuto. Il movimento circolare che porta incessantemente dalla legittimità alla effettività, e viceversa, rimane soddisfatto non perché le norme emanate dal potere hanno un certo contenuto di giustizia, ma perché esse incontrano un consenso sufficiente a mantenerle efficaci. Da questo punto di vista, il fatto che un ordinamento sia ritenuto legittimo non ci dice nulla sulla sua "giustizia". Ci dice soltanto, come ricordava Alessandro Passerin d'Entrèves, che la struttura del potere corrisponde alla "formula politica" (all'ideologia) prevalente.

Tornando alla posizione di Bobbio sulle guerre recenti, il riferimento che ho voluto fare alla dialettica tra legittimità ed effettività serviva a far vedere che la posizione sul Kosovo non può essere liquidata semplicisticamente con un'accusa di incoerenza. Quella posizione -certo determinata anche da una motivazione di carattere etico, ma inscritta sin dall'origine nella logica del positivismo giuridico- costringe a fare i conti con i fondamenti del pensiero bobbio.

Thomas. In questo modo, sembra sostenere che, per Bobbio, un'azione che sta fuori dalle regole del gioco (o in aperta contraddizione con quelle regole) può essere giustificata se si mostra funzionale all'effettività di un dato ordinamento giuridico internazionale. Confesso che questa lettura aumenta la mia perplessità. Se Bobbio avesse giustificato la guerra del Kosovo in base al semplice criterio dei diritti umani (uno dei tre momenti "necessari" nella marcia ideale verso la pace perpetua, secondo *L'età dei diritti*), non avrei avuto alcun problema. Ma effettivamente nel parlare di una "pace d'imperio", sembra che Bobbio pro-

ponga una giustificazione della guerra al di fuori delle leggi internazionali e senza fondarla sulla necessità di proteggere i diritti umani. A me sembra cioè che qui Bobbio giustifichi l'intervento americano solo sulla base della semplice constatazione di fatto della buona coscienza dei suoi ispiratori. Mi viene da pensare ai quattro modi di intendere il rapporto tra diritto e guerra (nel saggio *Diritto e guerra*), dove si parla della guerra come "fonte di diritto". Ma è possibile, secondo te, che qui Bobbio possa proporre un argomento di questo genere?

Greco. È esattamente perché mi ponevo queste stesse domande che ho sentito il bisogno di spiegare la posizione sul Kosovo con il riferimento al pensiero giuridico di Bobbio. Il positivismo giuridico bobbio è un sistema piuttosto coerente. E Bobbio, con franchezza e coerenza, ammette che al vertice di un sistema giuridico, non è la forza che è al servizio del diritto, ma il diritto al servizio della forza, nel senso che la forza cessa di essere uno strumento di applicazione del diritto vigente per divenire produttrice di nuovo diritto. Colui che si trova al vertice di un ordinamento -il sovrano-, con il suo comportamento difforme rispetto all'ordinamento vigente, non produce un illecito, ma un nuovo diritto.

Nel saggio del 1965 su *Diritto e guerra*, che tu citi, Bobbio distingue quattro modi di considerare il rapporto tra guerra e diritto: la guerra come *antitesi* del diritto, come *mezzo* per realizzare il diritto, come *oggetto* del diritto, come *fonte* del diritto. Si tratta di quattro tipi di rapporto che non si sovrappongono, perché in essi cambia il significato del termine "diritto" e cambia anche la natura della guerra. Nel primo caso, ad esempio, si tratta dell'antitesi tra guerra civile e diritto, inteso come ordinamento giuridico il cui obiettivo minimo è la pace, mentre nel secondo caso si tratta della guerra esterna come strumento per far rispettare un diritto che si ritiene leso (in questa categoria rientrano le teorie della guerra "giusta"). Se il terzo caso riguarda poi la guerra come oggetto di regolamentazione giuridica (si pensi alle norme dello *jus ad bellum* e dello *jus in bello*), il quarto caso, quello che ci interessa di più ora, riguarda invece la guerra come fonte di nuovo diritto. In questo caso, dice Bobbio, la guerra ha sul piano internazionale la stessa funzione che è svolta dalla rivoluzione sul piano interno: lo scopo è quello di instaurare un nuovo ordinamento giuridico. E il corollario principale di un rapporto come questo è che viene a cadere qualunque principio di legittimazione preventiva: "la legittimazione viene sempre e soltanto dopo" (*Il problema della guerra e le vie della pace*, (M. Mulino, Bologna 1991, p. 109). Per quanto Bobbio possa essere lontano dalle urla dei guerrafondaisti che spingono, oggi più che mai, verso la guerra al fine di cambiare la realtà dell'ordinamento internazionale, le sue categorie giuridiche si prestano ad essere utilizzate in tal senso. Nello stesso saggio di cui stiamo parlando, Bobbio chiarisce ancora meglio del solito la natura dei rapporti tra diritto e potere: è illusorio pensare che le norme di un ordinamento possano imbrigliare definitivamente il potere; "il controllo del potere da parte del diritto giunge sino ad un certo limite, oltre il quale c'è in ogni società un potere o una somma di poteri di fatto, veri e propri *legibus soluti* -non bisogna aver paura delle parole- che sono poi quelle forze che sollecitano il movimento sociale e impediscono al diritto di cristallizzarsi in formule definitive". Per quanto l'ordinamento tenti di incanalare il potere, "nessun ordinamento giuridico è stato una arginatura e una canalizzazione perfetta" (*ivi*, 110-111). Questo vale sul piano interno, ma anche, e forse soprattutto, sul piano internazionale, dove l'ordinamento non è ancora maturo ed è in via di formazione.

## se l'intervento fosse stato fatto da una potenza non democratica, non credo che Bobbio l'avrebbe approvato

Thomas. Confesso che il riferimento di Bobbio a una certa dimensione etica -all'hegeliana eticità- a me pare renda complicata ogni lettura puramente fattualistica del suo approccio. Anche qualora si lasci perdere Hegel, se guardiamo bene allo scritto *Fatto normativo* a cui ti riferisci, vediamo che Bobbio scrive sì che "un ordinamento giuridico è legittimo nel suo complesso quando è effettivo", ma aggiunge subito che "il principio di effettività" è la "condizione necessaria per la legittimazione di un sistema giuridico" ma "non è anche la condizione sufficiente". "Concorrono con l'effettività", egli scrive, "altri criteri tradizionali" come "la volontà di Dio", "il consenso dei membri del gruppo sociale", "la tradizione", e



“la necessità storica”. Qui mi pare che Bobbio varchi la soglia del positivismo giuridico per entrare in un universo sostanzialmente extragiuridico. Forse è vero che, come dici tu, “le sue categorie giuridiche si prestano ad essere utilizzate” da chi voglia lanciare una guerra al fine di cambiare la realtà dell’ordinamento internazionale, ma non mi pare si possa non tenere conto di qualche cosa che sopravanza la tua conclusione. Che cioè la legittimità del nuovo ordine si debba ricercare non solo nel mero principio di effettività, ma innanzitutto in un sistema di giustificazioni che è necessariamente esterno all’ordine stesso.

*Greco.* Il punto che volevo far emergere è quello del circolo tra legittimità ed effettività. È chiaro che la legittimità rinvia sempre a un “di più” rispetto all’effettività (altrimenti non avrebbe senso distinguerle). Ciononostante, il prezioso contributo di Bobbio è stato quello di aver fatto vedere che l’effettività *ha a che fare* con la legittimità, potendo porsi addirittura alla sua origine. Questo punto, secondo me, è importante per capire la posizione di Bobbio sul Kosovo, anche se non è sufficiente; bisogna aggiungere il riferimento ai “valori”. Se l’intervento armato fosse stato fatto da qualche potenza non democratica, non credo che Bobbio avrebbe assunto lo stesso atteggiamento. Perciò, bisogna tenere insieme i diversi elementi che abbiamo fatto emergere finora: l’idea dell’effettività come fonte di legittimità, ma anche l’accettazione del fatto compiuto solo perché si è trattato di un fatto compiuto da determinati soggetti. Per continuare con l’ipotesi precedente: se l’intervento fosse venuto da una potenza non democratica e fosse stato efficace, Bobbio avrebbe potuto tranquillamente riproporre le sue riflessioni su guerra, forza e diritto, ma non credo che avrebbe dato lo stesso cenno di approvazione.

*Thomas.* Nel tuo libro tu parli anche (p. 261) di una distinzione kantiana tra “ciò che è prescritto dalla ragione” e “ciò che l’uomo è in grado di realizzare praticamente”. È una spiegazione diversa, o si concilia con la precedente?

*Greco.* Alla spiegazione illustrata sopra, che io ritengo quella che assume il punto di vista più appropriato, ho affiancato l’altra spiegazione, che fa riferimento alla distinzione kantiana tra ciò che è prescritto dalla ragione e ciò che l’uomo sa realizzare praticamente, perché permetteva di far intravedere la permanenza del lato ideale nella posizione di Bobbio. Nell’accettare la determinante funzione della potenza americana ai fini della formazione di un ordinamento internazionale, Bobbio sembra ripercorrere il passaggio kantiano dalla *respublica noumenon* alla *respublica phaenomenon*. Come ha dimostrato il compianto professor Giuliano Marini con i suoi studi (*Tre studi sul cosmopolitismo kantiano*, 1998), Kant non era affatto incerto su quale fosse l’ordinamento più adeguato a garantire la pace. Egli auspicava la formazione di una repubblica mondiale -l’unica soluzione coerente con la natura noumenica dell’uomo- ma aveva “ripiegato” verso una federazione tra Stati, come semplice surrogato negativo dell’idea principale. Allo stesso modo, lo *jus gentium* praticato dagli stati è solo un surrogato negativo del diritto razionale dei popoli. Diciamo che Bobbio, il cui ideale sarebbe quello di realizzare, con un procedimento democratico, istituzioni sovranazionali che garantiscano la pace tra gli Stati, ha ripiegato verso l’idea che queste istituzioni possano formarsi lentamente attraverso l’azione di una o più potenze, la cui vita interna si svolge secondo i principi della libertà e della democrazia.

Detto con una battuta: la credenza (o se vuoi, l’illusione) nell’esistenza di un ordinamento internazionale, ha giustificato l’approvazione della guerra del Golfo; la speranza nella formazione di un ordinamento finalmente efficace, ha giustificato l’approvazione della guerra del Kosovo.

*Thomas.* Quando dici che, per Bobbio, “la speranza nella formazione di un ordinamento ancora più efficace, ha giustificato l’approvazione della guerra del Kosovo”, mi chiedo se allora il suo “sì” a quella guerra possa essere ricondotto alla sua affermazione, espressa più volte, ad esempio ne *L’età dei diritti* (e ripresa spesso dal suo allievo

Luigi Bonanate), che “diritti dell’uomo, democrazia e pace sono tre momenti necessari dello stesso movimento storico” (p. vii).

In quest’ottica, se il ragionamento giuridico (di cui parli) ci aiuta a sciogliere un’apparente contraddizione, la visione storica ci aiuta a situare la guerra tra le possibili scelte politiche: proteggere i diritti umani delle vittime della pulizia etnica può essere visto come un’azione necessaria per promuovere l’andamento verso una pace sostenuta da un ordinamento giuridico internazionale.

### la prassi come fonte di diritto non è meno rilevante della norma scritta...

Questa possibile interpretazione del problema sembra trovare conferma nell’intervista curata da Giancarlo Bosetti nella quale Bobbio cerca di respingere una lettura “umanitaria” e “morale” della guerra in Kosovo (*La guerra dei diritti umani sta fallendo*, “L’Unità”, 16 maggio 1999, ristampata poi con il titolo *Gli intellettuali tra deprecazioni e realismo* in *L’Ultima crociata*). Egli sostiene invece che “abbiamo di fronte oggi ... una nuova causa di guerra, completamente diversa dalle precedenti: una guerra per il rispetto dei diritti dell’uomo” (p. 121).

Nel paragrafo successivo Bobbio spiega, infatti, che con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, “non sono soltanto gli stati i soggetti del diritto internazionale, ma gli individui, tutti i cittadini di tutti gli stati”, e questo ci porta all’inizio di una “nuova storia” in cui “la guerra internazionale diventa un’azione di polizia”.

Ciò sembrerebbe suggerire che ogni politica futura di pacificazione internazionale debba adeguarsi a quella logica del movimento storico che trova espressione nei “tre momenti necessari” di cui parla Bobbio.

*Greco.* La valutazione positiva data da Bobbio alla guerra del Kosovo può e deve essere ricondot-

ta al “circolo democrazia, pace, diritti umani” di cui si parla nell’*Età dei diritti*. A questo circolo Bobbio credeva come uomo e come scienziato. Molti dei suoi scritti di teoria politica cercano di far vedere il legame inscindibile tra questi tre momenti, e anzi direi che la sua teoria politica, che ha al centro il concetto di democrazia, è un tentativo ben riuscito di dimostrare la connessione necessaria, da un lato, con i diritti di libertà, i diritti politici e i diritti sociali, e dall’altro lato, con le condizioni della pace, sia sul piano interno che sul piano internazionale.

Però, e torno a ripetermi, questa ragione di favore per la guerra del Kosovo può essere illuminata fino in fondo solo se si tiene a mente il percorso giuridico compiuto da Bobbio con le sue opere (non bisogna dimenticare, del resto, che Bobbio è stato assai più filosofo del diritto che della politica). Ho trovato un ulteriore conforto a questa mia interpretazione in un passo contenuto nel *Diario* di Giorgio Agosti, un capo partigiano amico di Bobbio. In data 25 febbraio 1967, dopo essere stato a cena con Bobbio e con altri, Agosti scrive: “Il discorso cade sulle agitazioni universitarie: acute le osservazioni di Bobbio su ciò che è legale e ciò che è legittimo e sulla *prassi come fonte di diritto* non meno rilevante della norma scritta”.

Le posizioni di Bobbio erano giudicate da Agosti “lucide e fresche”, a fonte di quelle chiuse di Franco Venturi che non voleva dialogare con gli studenti. Un’ulteriore dimostrazione, questa, che le teorie che Bobbio proponeva non erano semplici elaborazioni di un professore universitario che doveva intrattenere gli studenti con i suoi pensieri, ma strumenti con cui analizzare e giudicare la realtà che di volta in volta ci troviamo davanti. Riprendere gli schemi della teoria giuridica bobbiana può servirci per capire meglio cosa sta succedendo davanti ai nostri occhi, aiutandoci ad interpretare il senso di un periodo così complicato. ■

Nella foto: 1999, i segni del passaggio dei soldati serbi da un villaggio del Kosovo.